
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Eccezione di non integrità del contraddittorio: necessaria la specifica indicazione dei litisconsorti pretermessi

È operante anche in sede di giudizio di rinvio a seguito di cassazione il principio secondo cui spetta a chi eccepisce la non integrità del contraddittorio indicare le persone che assume dover essere partecipi al giudizio e provarne l'esistenza, oltre che dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione, non potendo la parte limitarsi a dedurre genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 5.5.2014, n. 18779

...omissis...

1. Con il primo motivo di ricorso, la società denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 307 e 393 c.p.c.: deduce che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre società del gruppo con stabilimenti o sedi presso il Comune di Ascoli Piceno o in territorio limitrofo imponeva l'estinzione del giudizio, o quanto meno l'annullamento della sentenza ed il rinvio della causa al giudice di primo grado per la regolare instaurazione del contraddittorio.

1.1. Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato.

1.2. Pur a voler prescindere dal rilevare l'inammissibilità della censura prospettata sotto il profilo della violazione di legge, anziché - come correttamente avrebbe dovuto essere - sotto quello dell'error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr., Cass., 31 luglio 2012, n. 13683; Cass. 23 gennaio 2012, n. 920; Cass. 23 settembre 2011, n. 19484; Cass. 23 settembre 2009, n. 19682), nella sentenza non vi è cenno di disamina dell'eccezione di estinzione del giudizio formulata dalla ricorrente, eccezione che avrebbe dovuto costituire oggetto di uno specifico ed autonomo motivo di gravame avverso la sentenza del primo giudice.

1.2.1. La Corte d'appello ha escluso la fondatezza del motivo riguardante la mancata integrazione del contraddittorio sul presupposto che non vi fossero società del gruppo aventi sede nel territorio limitrofo a quello della società ricorrente, ma nulla è detto in ordine ad un'eccezione di estinzione del giudizio, nei termini di cui al motivo di ricorso.

1.2.2. Era dunque onere dell'appellante-odierna ricorrente trascrivere puntualmente la doglianza, siccome proposta al giudice dell'appello, e prima ancora specificare dove e quando l'eccezione di estinzione sarebbe stata proposta, al fine di consentire a questa Corte di verificarne la sussistenza, nonché la ritualità e la tempestività (sulla necessità di una rituale e tempestiva eccezione di estinzione prima di ogni altra difesa, al fine della sua declaratoria, ai sensi dell'art. 307, u.c., nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, v. su una fattispecie analoga, Cass., 28 maggio 2004, n. 10322).

1.2.3. Un siffatto onere è imposto dal rispetto del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, che risulta fondato sull'esigenza, particolarmente avvertita nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice di valutare la decisività anche di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli d'ufficio o di parte ove l'atto o l'eccezione siano contenuti.

Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali attinenti al vizio denunciato è ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione degli atti fa carico esclusivamente alla parte ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell'individuazione di quali atti - o parti di essi - siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura.

Questa regola vale, evidentemente, anche per i motivi d'appello in relazione ai quali si denunciino errori da parte dei giudici di merito (in tal senso, Cass., 21 aprile 2004, n. 9734; v. pure Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; Cass., 10 gennaio 2012, n. 86; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 17 gennaio 2007, 978).

1.3. A ciò deve aggiungersi che la censura difetta di completezza e, quindi, di decisività, non avendo la parte indicato quali sarebbero le società del gruppo che alla data del ricorso in riassunzione avevano sede in Ascoli Piceno o in comuni limitrofi, e nei cui soli confronti doveva essere disposta l'integrazione del contraddittorio secondo il decisum della Corte di cassazione.

1.3.1. Deve qui trovare applicazione il principio espresso da questa Corte, secondo cui spetta a chi eccepisce la non integrità del contraddittorio indicare le persone che assume dover essere partecipi al giudizio e provarne l'esistenza, oltre che dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione (Cass. Sez. un., 4 dicembre 2001, n. 15289), non potendo la parte limitarsi a dedurre genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi.

1.3.2. Si tratta di un principio che, in quanto funzionale ad evitare adempimenti processuali che possano rivelarsi non necessari, se non pretestuosi (in tal senso, Cass., 27 maggio 2009, n. 12346; Cass., 18 novembre 2013, n. 25810), deve ritenersi operante anche in sede di giudizio di rinvio a seguito di cassazione (cfr., in una fattispecie analoga alla presente, Cass., 5 febbraio 2008, n. 2672), in un'ottica ermeneutica che privilegi l'effettività del principio della integrità del contraddittorio rispetto ad adempimenti processuali non più attuali e che, pertanto, si risolverebbero in mero formalismo (cfr. Cass., 19 maggio 2011, n. 11002).

1.3.3. La specifica indicazione dei litisconsorti pretermessi appare vieppiù necessaria nel caso in esame, risultando dalle difese avverse (senza che sul punto vi siano state ulteriori deduzioni da parte della ricorrente) che, alla data del ricorso in riassunzione a seguito del rinvio dalla Corte di cassazione (24/9/2009), la xxx., unica società diversa dalla originaria convenuta, a questa collegata ed avente sede in Ascoli Piceno, era stata incorporata nella xxxxxx (xx con atto del 20 giugno 1997, deliberato il 23 luglio 1997, e cancellata dall'albo.

1.3.4. Conseguentemente, la riassunzione effettuata nei confronti solo della A. S. SPA, in quanto società incorporante e quindi successore a titolo universale della A. SPA, costituiva esatta instaurazione del contraddittorio ravvisandosi, in tale fattispecie, l'unicità della parte in senso sostanziale (v. Cass., 23 maggio 2008, n. 13411). Il motivo deve pertanto essere rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la xxxxxx denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1366 e 1367 c.c. e lamenta che la Corte di appello avrebbe violato i criteri ermeneutici contenuti nell'art. 1367, secondo cui le clausole devono essere intese e interpretate nel senso in cui possano avere effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

In proposito deduce che era incontroverso che all'epoca della sottoscrizione dell'accordo del 5/10/1994, l'azienda del gruppo xxxxxx più vicina al comune di Ascoli Piceno era la LTI (che effettivamente provvide all'assunzione del lavoratore con la stipula del contratto del 16/10/96) e che l'uso del termine "limitrofo" era stato improprio, non esistendo aziende appartenenti al gruppo in comuni confinanti con quello del comune di Ascoli Piceno.

2.1. Il motivo è inammissibile per l'inosservanza del principio di autosufficienza.

La parte infatti non indica in quale atto sia stata allegata la circostanza dell'inesistenza, al momento della stipulazione dell'accordo del 5/10/1994, di sedi o stabilimenti di aziende del gruppo Sxxxxxxxnel comune di Ascoli Piceno o in comuni limitrofi ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica.

Deve infatti richiamarsi il principio ormai pacifico di questa Corte (cfr. Cass., 18 luglio 2007, n. 15961), secondo cui "Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica, (v. pure Cass., 28/06/2012, n. 10853). In difetto di tale indicazione, diviene insindacabile l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla clausola dell'accordo del 5/10/1994, e in particolare al significato dell'aggettivo "limitrofo" in essa contenuto.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1181, 1292 e 1316 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Assume che, con l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro con la L.T.I., il lavoratore aveva abdicato ad ogni ulteriore diritto nei suoi confronti; che la Corte anconetana aveva ritenuto che l'obbligo di assunzione fosse inscindibilmente legato a quello del luogo in cui il rapporto doveva instaurarsi, e che pertanto si era di fronte ad un'obbligazione indivisibile, con la conseguenza, non colta dal giudice del merito, per la quale l'aver accettato il posto di lavoro aveva estinto l'intera obbligazione, precludendo al lavoratore ogni ulteriore azione per l'adempimento, "stante l'indiscussa insuscettibilità di adempimento parziale di un'obbligazione indivisibile".

3.2. La censura prosegue rilevando che la riserva apposta dal xxxxx al momento della stipula del contratto di lavoro con la LTI poteva al più valere con riguardo all'azione di risarcimento del danno, non anche per quella di adempimento.

Inoltre, l'assunzione dell'obbligo da parte del legale rappresentante della S. SPA anche per conto delle altre società del gruppo, in quanto legale rappresentante di queste ultime, aveva reso l'obbligazione solidale, con la conseguenza che l'estinzione parziale della stessa aveva inciso necessariamente sul suo contenuto determinandone una riduzione dell'oggetto e dunque un'estinzione parziale oggettiva. Ulteriore conseguenza era che il C. avrebbe potuto richiedere solo alla LTI l'assunzione nella sede prevista, oppure agire per il solo risarcimento dei danni conseguenti al parziale inadempimento.

3.3. Questo motivo è nella sua intera articolazione inammissibile.

E' infatti affermazione pacifica di questa Corte (v. da ultimo, Cass. ord. 8 gennaio 2014, n. 187, e, per tutte, Cass. 8 aprile 2002, n. 5024) che "il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile".

Si aggiunge che "nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione" (Cass. ord. 26 giugno 2013, n. 16038).

3.4. Il motivo di impugnazione qui in esame non specifica in alcun modo in quale parte e per quali ragioni sarebbe stato violato il disposto delle norme richiamate in rubrica, così che è rimasto non identificato il collegamento logico tra le ragioni di censura rivolte nei confronti della sentenza impugnata ed i precetti normativi che sono stati richiamati a sostegno dell'impugnazione. In altri termini, manca un qualsivoglia riferimento ad affermazioni in diritto della sentenza impugnata errate con riferimento alle norme denunciate, che non risultano in alcun modo richiamate nella sentenza, non solo formalmente, attraverso l'indicazione numerica, ma nemmeno nel loro contenuto precettivo. In nessuna parte della sentenza impugnata si fa infatti riferimento ad una presunta divisibilità o inscindibilità delle obbligazioni assunte dalla ricorrente nell'atto di transazione, nè vi è una qualificazione dell'obbligazione come solidale, con la conseguenza che il motivo sia appalesa del tutto inconferente rispetto alla effettiva ratio decidendi.

3.5. In realtà, la Corte ha ritenuto che l'assunzione del lavoratore da parte della LTI non costituiva adempimento degli obblighi assunti con la scrittura del 5/10/1994 e che dall'accettazione del contratto di lavoro con la detta società, diversa dalla ricorrente e, pacificamente non avente sede nei luoghi su indicati, non potesse desumersi una rinuncia del creditore all'esatto adempimento della prestazione. Ha quindi valutato la condotta del lavoratore alla luce del dovere imposto dall'art. 1227 c.c. di non aggravare la posizione del debitore, e di informare la propria condotta ai canoni dell'ordinaria diligenza, che, nella specie, è consistita nell'accettare il lavoro offertogli dalla LTI, ma manifestando un'espressa riserva di agire per l'esatto adempimento della obbligazione assunta nell'atto di transazione, che imponeva l'assunzione in una sede diversa.

Questo ragionamento, coerente ed esaustivo, non è stato affatto censurato né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto il profilo del vizio di motivazione.

A fronte di queste ragioni della decisione, la deduzione della indivisibilità dell'obbligazione e dell'esistenza di un vincolo di solidarietà tra la ricorrente e la società LTI si profila come inconferente. Essa inoltre essa non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in mancanza di ogni indicazione in ordine al tempo e al luogo della sua prospettazione nelle precedenti fasi del giudizio di merito, non potendosi la stessa desumere dalla sentenza rescindente in cui si è solo affermata la necessità dell'integrazione

del contraddittorio nei confronti di società collegate con la xxxxxxxx e poste nel comune di Ascoli Piceno o in comuni confinanti, senz'altra valutazione in ordine a fatti che possano ritenersi come definitivamente accertati.

4. Con il quarto motivo di ricorso, la società denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. in tema di adempimento in forma specifica e deduce che erroneamente la sentenza avrebbe condannato alla riassunzione, poiché, trattandosi di un'obbligazione infungibile, la pronuncia è insuscettibile di esecuzione forzata e, quindi, sarebbe inutiliter data.

4.1. Il motivo è infondato.

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di sentenze di condanna anche ad obblighi di fare, dovendosi ritenere irrilevante il loro carattere infungibile, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall'inosservanza dell'ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "facere" infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento (Cass. 23 settembre 2011, n. 19454; Cass. 26 novembre 2008, n. 28274; Cass. 13 ottobre 1997, n. 9957).

5. Con il quinto motivo di ricorso, la società denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e artt. 1218, 1289 e 2058 c.c., ritenendo che il giudice d'appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non considerando che il thema decidendum, sin dall'iniziale ricorso del 12/12/1997, era costituito dalla condanna della società ad assumere alle proprie dipendenze il lavoratore, e con espressa esclusione di ogni domanda di risarcimento, di cui si riservava l'azione in un separato giudizio.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello non ha emesso alcuna pronuncia di condanna al risarcimento del danno, ma ha solo confermato la sentenza del Tribunale che ha condannato l'odierna ricorrente a riassumere il xxxxxxxxx alle sue dipendenze. Le affermazioni contenute nella sentenza e su cui la ricorrente appunta la sua doglianza non sono altro che l'enunciazione del principio giurisprudenziale su richiamato, secondo cui in caso di domanda di adempimento ad un facere che richiede la collaborazione del debitore, il mancato adempimento in assenza della possibilità di coazione comporta la possibilità di chiedere il risarcimento del danno per equivalente.

Si tratta di un'enunciazione teorica corretta, diretta verosimilmente a contrastare la eccezione di inammissibilità di una sentenza di condanna alla assunzione del lavoratore sollevata dalla ricorrente.

Gli ulteriori argomenti in fatto dedotti in ricorso, come il licenziamento del xxxxx intimato dalla LTI in data 28/12/1998 per il superamento del periodo di comporto, e le successive vicende lavorative del resistente sono del tutto indifferenti rispetto all'oggetto della presente causa, da cui esula la diversa questione del risarcimento dei danni.

6. - In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

In applicazione del criterio della soccombenza, la xxxxx deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMATORA
Editrice
